



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 17/10/2012

COMUNE DI SURBO

Statuto comunale

COMUNE DI SURBO
(Provincia di Lecce)

STATUTO COMUNALE
Adottato con deliberazione
C.C. n. 18 del 31.07.2012

Pubblicazione all'albo pretorio:
dal 20/08/2012 al 19/09/2012

INDICE

TITOLO I
AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE. NORME GENERALI.

- Art. 1 Autonomia del Comune
- Art. 2 Territorio - Sede - Stemma e gonfalone
- Art. 3 Funzioni, finalità, principi.
- Art. 4 Statuto Comunale
- Art. 5 Regolamenti
- Art. 6 Albo Pretorio on line

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Capo I- Gli organi di governo
- Art. 7 Organi

- Capo II - Il Consiglio
- Art. 8 Elezione, composizione e durata
- Art. 9 Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 10 Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
Art. 11 Consigliere anziano
Art. 12 I Consiglieri
Art. 13 Prima seduta del Consiglio
Art. 14 Linee programmatiche dell'azione di Governo dell'Ente
Art. 15 Competenze del Consiglio
Art. 16 Adunanze del Consiglio
Art. 17 Funzionamento del Consiglio
Capo III - Il Sindaco
Art. 18 Il Sindaco
Art. 19 Il Vice Sindaco
Art. 20 Deleghe ed incarichi
Art. 21 Rappresentanza in giudizio
Art. 22 Cessazione dalla carica del Sindaco

Capo IV - La Giunta

Art. 23 Composizione della Giunta
Art. 24 Funzionamento della Giunta
Art. 25 Competenze della Giunta
Art. 26 Revoca degli Assessori

Capo V - Norme comuni

Art. 27 Mozione di sfiducia
Art. 28 Obblighi di astensione

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

Capo I

Partecipazione e diritto all'informazione

Art. 29 Libere forme associative
Art. 30 Forum di consultazione della Popolazione
Art. 31 Le Consulte
Art. 32 Istanze
Art. 33 Petizioni
Art. 34 Proposte
Art. 35 Referendum
Art. 36 Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini
Art. 37 Partecipazione al procedimento Art. 38 Difesa civica

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - L'Organizzazione Amministrativa

Art. 39 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 40 Incarichi ed indirizzi di gestione
Art. 41 Il Segretario Comunale
Art. 42 Vice Segretario
Art. 43 Gestione Amministrativa

Art. 44 Le Determinazioni

Capo - I Servizi Pubblici Locali

Art. 45 I Servizi pubblici locali

Art. 46 Azienda speciale e istituzione

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE

Art. 47 Gestione dei Servizi in forma associata. Forme associative.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 48 Autonomia finanziaria

Art. 49 Revisione economico-finanziaria

Art. 50 Controllo di gestione

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 Revisione dello Statuto

Art. 52 Entrata in vigore

TITOLO I

AUTONOMIA E FINALITÀ

DEL COMUNE. NORME GENERALI

Art. 1

Autonomia del Comune

1. il Comune è l'Ente territoriale espressione della comunità locale, dotato di autonomia, costituzionalmente garantita.

2. Il Comune di Surbo rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura, gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle Leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

4. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio costituzionale di sussidiarietà verticale.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale, il cui ruolo riconosce, e garantisce il pieno rispetto della dignità, dei diritti di libertà e di autonomia della persona umana. Previene e rimuove le cause che impediscono lo sviluppo e favorisce la piena integrazione dei soggetti diversamente abili nella famiglia, nella scuola e nella comunità. A tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni.

6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, e, in generale, gli enti del c.d. "terzo settore", quale momento di aggregazione e confronto su temi, d'interesse della comunità locale, anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, garantisce il pieno rispetto della dignità, dei diritti di libertà e di autonomia della persona umana.

7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2

Territorio - Sede - Stemma e gonfalone

1. Il Comune è costituito dalla comunità dei residenti, si estende per Kmq. 33 e confina con il Comune di Lecce. Il Comune di Surbo è stato insignito del titolo di città con decreto del Presidente della Repubblica in data 6.12.2007.

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Surbo alla Via Codacci Pisanelli.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede propria. La modifica dell'ubicazione della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.

4. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Surbo" e con lo Stemma civico, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1952, consistente in un albero di sorbe con alla base disegnato un lupo. Tale stemma sovrastato da una corona raffigurante i merli di un castello.

5. Il gonfalone è quello concesso con decreto Presidente della Repubblica in data 06 ottobre 1953.

6. Un apposito regolamento può disciplinare le modalità ed occasioni in cui l'Amministrazione Civica viene rappresentata dal Gonfalone e dagli organi di Governo.

Art. 3

Funzioni, finalità, principi.

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura, degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità, non attribuiti espressamente per Legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

3. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

4. Promuove una cultura di pace, d'integrazione razziale e di cooperazione internazionale.

5. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi con funzioni consultive nelle seguenti materie: problematiche giovanili, politica ambientale, sport, tempo libero, rapporti con l'associazionismo, rapporti con l'UNICEF. Le modalità d'elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

6. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la tutela del lavoro e il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio, in particolare quelli legati alla disoccupazione, alla differenza tra il sessi, al fenomeno dell'immigrazione anche di ritorno e della immigrazione di cittadini stranieri;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, sia pubblica che privata anche attraverso forme di associazionismo e di cooperazione con iniziative ed incentivazioni nel settore agricolo, artigianale, turistico e dei servizi alle imprese;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona;

d) la tutela, la conservazione e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e; culturali presenti nel territorio comunale per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini, la garanzia della trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell'ente;

f) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;

- g) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;
- h) il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose, e politiche anche attraverso la promozione dei valori della cultura e della tolleranza;
- i) la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- l) la promozione dei servizi sociali e alla persona.

7. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- a) ispira la propria attività ai principi di solidarietà, sussidiarietà, partecipazione, efficacia, efficienza e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza;
- b) valorizza i cittadini, le famiglie e tutte le formazioni sociali;
- c) ritiene che la partecipazione della cittadinanza alla vita istituzionale sia uno strumento essenziale alla crescita della democrazia;
- d) promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali all'individuazione degli obiettivi di programmazione;
- e) tutela i diritti dei cittadini anche attraverso la predisposizione della carta dei servizi;
- f) promuove lo sviluppo di forme associative fra pubblico e privato;
- g) si impegna a realizzare un sistema integrato di sicurezza sociale e di promozione della salute, al fine di alleviare ogni forma di disagio sociale e personale;
- h) promuove la più ampia partecipazione alla programmazione e all'attività dell'ASL e ricerca forme di collaborazione con la stessa, al fine di implementare e migliorare i servizi sanitari sul territorio;
- i) promuove interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diversamente abili, avvalendosi delle associazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi.

8. In conformità all'art. 3 della Costituzione, nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti nel tempo, l'Amministrazione Comunale assume il principio della parità e realizza idonee iniziative, attivando adeguati strumenti per il raggiungimento degli obiettivi tesi a promuovere e garantire la pari dignità delle persone e la pari opportunità tra uomo e donna.

9. I compiti del Comune sono svolti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e secondo le disposizioni di legge vigenti nel tempo.

Art. 4

Statuto Comunale

1. Lo Statuto detta le disposizioni di principio per l'organizzazione del Comune in attuazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 in armonia con la Costituzione e le leggi della Repubblica.

2. Allo Statuto devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

3. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla Legge. Gli arrotondamenti si intendono all'unità superiore.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, effettuata secondo la Legge al termine del procedimento di approvazione.

5. Anche alle modifiche dello Statuto si applicano le procedure e le modalità di adozione ed approvazione previste dalla Legge.

6. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

7. Lo statuto è pubblicato, anche on line, e resta a disposizione di chiunque intenda consultarlo.

Art. 5

Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie o delegate.

2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla Legge e nel rispetto

delle norme statutarie.

3. I Regolamenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e restano a disposizione di chiunque intenda consultarli.

Art. 6

Albo Pretorio on line

1. Tutti gli atti che devono sottostare a pubblicità legale sono pubblicati sull'Albo Pretorio online.
2. Un apposito regolamento disciplina tale Albo.
3. La validità legale della pubblicazione on line è stabilita dalla legge.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Gli organi di governo

Art. 7

Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Capo II

Il Consiglio

Art. 8

Elezione, composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale è organo collegiale eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e dal numero di Consiglieri previsto dalla legge.
2. L'elezione del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla Legge, salvo quanto disposto al successivo comma 8 del presente articolo.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato di data non anteriore a cinque giorni.
5. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
6. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri' dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
7. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
8. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, o a dieci complessive, senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. All'uopo, il Presidente del Consiglio Comunale, preso atto, con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, provvede ad informarli dell'avvio del procedimento amministrativo. Entro il termine indicato nella comunicazione scritta, e in ogni caso non inferiore a giorni 20 dalla data di

ricevimento della stessa, il Consigliere può far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a, fornire al Presidente eventuali documenti probatori. Scaduto il predetto termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. La deliberazione, che dichiara la decadenza e la esclude, deve essere adottata in seduta pubblica ed a scrutinio segreto, notificata, a cura del Presidente del Consiglio, all'interessato e pubblicata all'albo pretorio per, la durata di quindici giorni.

9. Le ipotesi di decadenza di diritto dei consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge vigente nel tempo.

Art. 9

Presidenza del Consiglio Comunale

1. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti. Il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, incluso il Sindaco. Per maggioranza assoluta si intende la prima cifra, intera superiore alla metà.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca o decesso del Presidente del Consiglio, si procederà a nuove elezioni, fermo restando che il nuovo Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, incluso il Sindaco. Per maggioranza assoluta si intende la prima cifra intera superiore alla metà.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi inerenti le sue funzioni, per illegittimo uso dei poteri e prerogative, per ripetute violazioni della legge, dello Statuto e dei Regolamenti, ovvero per il venir meno al dovere di imparzialità, può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti assegnati, incluso il Sindaco, gli arrotondamenti si intendono alla unità superiore. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La stessa è approvata se votata per appello nominale dalla: maggioranza assoluta dei componenti assegnati (prima cifra intera superiore alla metà), incluso il Sindaco. Alla elezione del nuovo Presidente si procede nella prima seduta; successiva all'approvazione della revoca, da convocarsi a cura del vice Presidente entro, dieci giorni.

4. Il Presidente è coadiuvato da due vice Presidenti. I vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Comunale nel proprio seno con un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti è nominato Vice Presidente vicario. In caso di parità di voti è Vice Presidente vicario colui, che in sede di elezione del Consiglio comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale.

5. Uno dei due Vice Presidenti va attribuito ai gruppi consiliari di opposizione.

6. in caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vice Presidente vicario, le funzioni vicarie sono assunte dal secondo Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento contestuale anche del secondo Vice Presidente, le relative funzioni sono assunte dal consigliere anziano, come definito dal successivo art. 11. Qualora il consigliere anziano sia assente o impedito, la Presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità., come definita ai sensi del successivo art. 11 c. 1, occupa il posto immediatamente successivo e così di seguito.

7. I Vice Presidenti possono essere revocati nelle ipotesi e con le procedure di cui al precedente comma 3.

8. Il Presidente ed i vice presidenti non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda.

Art. 10

Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita le altre, funzioni attribuitegli dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.

Art. 11

Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è colui che, tra gli eletti, ha riportato la maggiore cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza), con l'esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 12

I Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla Legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

4. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento dei mandati.

6. Rimane in capo al Consigliere richiedente il rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 13

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo la consultazione elettorale è convocata nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella suddetta prima seduta il Consiglio Comunale deve, preliminarmente, esaminare: la condizione di compatibilità ed eleggibilità degli eletti.

3. Si rinvia alle disposizioni di legge vigenti nel tempo.

Art. 14

Linee programmatiche dell'azione di Governo dell'Ente

1. Entro 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco - sentita la Giunta - si presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

2. Le linee programmatiche dell'azione amministrativa sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, incluso il Sindaco. Per maggioranza assoluta si intende la prima cifra intera superiore alla metà.

3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

4. Il Consiglio partecipa alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche con la periodicità stabilita nei Regolamenti di Contabilità.

Art. 15

Competenze del Consiglio

1. Al Consiglio Comunale spettano le attribuzioni e le competenze di cui all'art. 42 del D.Lgs.vo n. 267/2000, nonché quelle previste dalle leggi Statali e Regionali vigenti nel tempo.

Art. 16

Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il Regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Il Consiglio si riunisce, in prima convocazione, con l'intervento almeno della maggioranza assoluta dei componenti, incluso il Sindaco. Per maggioranza assoluta si intende la prima cifra intera superiore alla metà.

3. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. Gli arrotondamenti sono effettuati all'unità superiore.

4. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla Legge o dallo Statuto e dai Regolamenti.

5. Ai fini della convocazione sono sessioni ordinarie le sedute relative all'approvazione delle linee programmatiche, all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; straordinarie in tutti gli altri casi e urgenti quando se ne ravvisi la necessità.

6. Per quanto non previsto nel presente Statuto, ed eventualmente anche ad integrazione, si applicano le norme del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 17

Funzionamento del Consiglio

1. Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari.

3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, incluso il Sindaco, nel rispetto dei principi del presente statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell'Organo. Per maggioranza assoluta si intende la prima cifra intera superiore alla metà.

4. Il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. Si applica il precedente articolo 16 c. 3.

5. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari prevede in particolare:

a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;

b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione; i quorum deliberativi;

c) la formazione dei Gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo;

d) le modalità di esercizio della funzione d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle Commissioni consiliari;

e) il tempo massimo ed il numero di interventi concesso per gli interventi dei Consiglieri durante lo svolgimento dei lavori consiliari.

6. Il Regolamento fissa le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature ed eventuali risorse finanziarie.

7. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, incluso il Sindaco, può istituire al proprio interno Commissioni permanenti, temporanee e speciali anche con funzioni di indagine e di studio. Per maggioranza assoluta dei componenti, si intende la prima cifra intera superiore alla metà.

8. Il Regolamento fissa e disciplina i poteri, il numero, il funzionamento delle commissioni e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, garantendo la presenza delle minoranze.

9. Alle opposizioni è attribuita la presidenza della Commissione consiliare avente funzione di garanzia e

controllo, ove costituita.

10. I gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Capo III

Il Sindaco

Art. 18

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale, eletto democraticamente cittadini a suffragio universale e diretto.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune, anche in giudizio, ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri Organi comunali e ne coordina l'attività. Il Sindaco ha la direzione unitaria e coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune; ha poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività degli assessori e sulle strutture gestionali esecutive.

4. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge.

5. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

6. Nella seduta di insediamento, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, secondo le disposizioni vigenti nel tempo.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune.

8. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

9. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge vigente tempo per tempo.

10. Il Sindaco provvede, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alle desio azioni e alle revoche dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni, non attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio.

Art. 19

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione delle funzioni ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 267/00.

2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo o sospensione delle funzioni ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 267/00 del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore più anziano d'età. Nel caso di assenza anche di quest'ultimo, le funzioni vengono assunte dall'assessore che, nella graduatoria di anzianità d'età, occupa il posto immediatamente successivo e così di seguito.

3. Si applicano le disposizioni di legge vigenti nel tempo.

Art. 20

Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ha facoltà di delegare ai singoli Assessori parte delle sue competenze per aree organiche.

2. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce, ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

3. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

4. La delega di cui al precedente comma può essere revocata per iscritto dal Sindaco. Alla stessa può rinunciare, per iscritto, il destinatario.

5. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività d'istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze.

Art. 21

Rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza legale in giudizio spetta al Sindaco.
2. Il Sindaco esercita la rappresentanza legale in giudizio previa autorizzazione della Giunta Comunale oppure, in casi di urgenza, in modo autonomo ma fatta salva la ratifica della Giunta Comunale.
3. Si applicano le disposizioni di legge vigenti nel tempo.

Art. 22

Cessazione dalla carica del Sindaco

1. La cessazione dalla carica di Sindaco si verifica nelle ipotesi previste dalla legge vigente nel tempo.

Capo IV

La Giunta

Art. 23

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di Assessori, compreso il Vice Sindaco, fino al numero massimo previsto dalla Legge, Deve essere garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori entro 10 giorni dall'elezione e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.
3. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri Comunali, sia cittadini che soddisfano i requisiti di Legge, non facenti parti del Consiglio (c.d. "assessori esterni"), nella misura massima, questi ultimi, della metà del numero degli Assessori componenti la Giunta; in caso di numero dispari di assessori, l'arrotondamento è all'unità inferiore.
4. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
5. Gli Assessori esterni di cui al comma 3 del presente articolo partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari, se istituite, senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
6. Si applicano le disposizioni di legge vigenti nel tempo.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Alle sedute della Giunta possono intervenire i Revisori dei Conti. Inoltre, possono essere chiamati a riferire esperti, tecnici e funzionari, che, una volta esaurita la relazione, debbono abbandonare l'aula prima della votazione.
6. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che ne cura la verbalizzazione.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia al Regolamento per il funzionamento della Giunta.

Art. 25

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

2. Svolge Funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

3. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi, indicando a questi ultimi indirizzi e le direttive di carattere generale ed ispirandosi alla ormai consolidata separazione dei poteri, uniformandosi ai principi di trasparenza, efficienza ed economicità.

4. La Giunta, in particolare, a mio esemplificativo:

a) esprime il proprio parere sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, da presentare al Consiglio entro 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio;

b) autorizza la sottoscrizione degli accordi collettivi decentrati ed approva il programma dei fabbisogni;

c) delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge, e delibera i prelievi dal fondo di riserva;

d) accetta o rifiuta lasciti o donazioni di beni mobili;

e) delibera le azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio; autorizza il Sindaco a stare in giudizio, ratifica la costituzione in giudizio del Sindaco esercitata, in casi d'urgenza, dal Sindaco in modo autonomo;

5. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale ed i criteri generali adottati dal Consiglio.

Art. 26

Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco e ne dà motivata comunicazione nella prima seduta utile.

Capo V

Norme comuni

Art. 27

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. La mozione di sfiducia è disciplinata dalle disposizioni di legge vigenti nel tempo.

3. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 28

Obblighi di astensione

1. Tutti gli Amministratori hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni nei casi previsti dalla legge.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Capo I

Partecipazione e diritto all'informazione

Art. 29

Libere forme associative

1. Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali e, in generale, d'interesse pubblico, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

- a) favorisce e sostiene l'associazionismo locale;
- b) può sostenere i programmi e l'attività delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato e, in generale, del c.d. "terzo settore", aventi finalità d'interesse della Comunità, attraverso l'erogazione di contributi, l'assunzione d'iniziativa comuni e coordinate e di altre forme d'incentivazione, con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, che tecnico-professionale, strumentale e organizzativo, strutturale;
- c) definisce le forme di partecipazione delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato e, in generale, del c.d. "terzo settore", all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi se istituiti;
- d) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività di promozione del territorio, ricreative, sportive, culturali e in generale attività d'interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
- e) coinvolge le organizzazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nell'attuazione d'iniziativa sociali e culturali.

Art. 30

Forum di consultazione della Popolazione

1. Il Comune può promuovere forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
2. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione.

Art. 31

Le Consulte

1. Le Consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, organizzazioni sindacali, Enti, Istituzioni, individuati dal Consiglio Comunale nelle specifiche delibere istitutive.
2. Il Consiglio Comunale nella delibera istitutiva specifica la composizione della Consulta, le procedure di convocazione e di voto, gli atti e i provvedimenti sui quali esprime pareri preventivi obbligatori e non vincolanti.
3. La Consulta nella prima seduta elegge nel suo seno il Presidente quale persona particolarmente rappresentativa nelle materie cui è finalizzata l'azione della Consulta stessa, non facente parte del Consiglio Comunale o della Giunta.
4. Il Comune può istituire altresì una specifica consulta sulla sicurezza, con rappresentanti di tutte le forze operanti nel settore.
5. Il Consiglio Comunale tiene, almeno una volta all'anno, una riunione aperta con la partecipazione delle consulte, nella quale il Sindaco illustra lo stato dell'attività svolta.

Art. 32

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, residente nel territorio Comunale, può rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiede ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco o suo delegato.

Art. 33

Petizioni

1. I cittadini, residenti nel territorio Comunale, in numero non inferiore a 300, possono rivolgere determinati quesiti agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 90 giorni dalla presentazione.

3. Se il termine previsto dal 2° comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Presidente del Consiglio è comunque tenuto a porre la petizione tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla scadenza del termine di cui al 2° comma.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita' la comunicazione ai soggetti proponenti.

Art. 34

Proposte

1. I cittadini, residenti nel territorio comunale, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, se dovuta.

2. Non possono essere avanzate proposte in materia tributaria e tariffaria, di bilancio, finanza locale, di Statuto e di regolamenti interni; non sono ammesse altresì proposte su piani urbanistici generali, varianti urbanistiche, atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari statali e regionali, materie attinenti al personale all'organizzazione degli uffici, nomine e designazioni. Non possono inoltre essere ammesse proposte su materie in contrasto con la tutela dei diritti delle minoranze etniche religiose.

3. Le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 700 cittadini elettori del Comune.

4. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 90 giorni dalla trasmissione della proposta.

5. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 35

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza locale, salvo quanto previsto al successivo comma 2, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa: consultazioni e referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

2. Non possono essere indetti referendum in materia tributaria e tariffaria, di bilancio, finanza locale, di Statuto e di regolamenti interni; non è ammesso altresì referendum su piani urbanistici generali, varianti urbanistiche, atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari statali e regionali, materie attinenti al personale e all'organizzazione degli uffici, nomine e designazioni. Non può inoltre essere ammesso su materia in contrasto con la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

3. E' promosso dal Consiglio Comunale con delibera adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati incluso il Sindaco (eventuali arrotondamenti sono effettuati all'unità superiore), o su richiesta

di almeno 2.500 cittadini elettori, indicando quesito referendario in maniera chiara ed univoca.

4. La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali è indicato il quesito e il nome dei cittadini promotori.

5. I referendum comunali sono indetti con provvedimento del Sindaco e non possono essere effettuati prima che siano decorsi dodici mesi da un altro precedente referendum Comunale.

6. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per maggioranza dei votanti si intende la prima cifra intera superiore all'unità. Dal mero dei votanti sono escluse le schede nulle e gli astenuti.

7. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato l'organo competente adotta le determinazioni successive, pronunciandosi in merito alla risposta referendaria. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato.

8. Per quanto non previsto, si rinvia ad apposito Regolamento.

Art. 36

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

2. Le Norme Regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

3. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati e devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario.

4. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

5. I cittadini che hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal Regolamento.

6. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o nei casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 37

Partecipazione al procedimento

1. Per la partecipazione al procedimento amministrativo, si applicano le norme vigenti nel tempo e le disposizioni dello specifico regolamento in materia.

Art. 38

Difesa civica

1. Ai sensi dell'art. 1 quater della legge 26 marzo 2010, n. 42, il Comune potrà stipulare, apposita convenzione con la Provincia di Lecce per la figura del difensore civico territoriale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I

L'Organizzazione Amministrativa

Art. 39

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di Legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali.

2. I Regolamenti di cui al precedente comma sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi sono adottati dalla Giunta Comunale sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

4. Il Regolamento disciplina l'articolazione delle strutture organizzative.

5. La dotazione organica e l'organigramma sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune nel rispetto delle disposizioni di legge.

6. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei Responsabili delle Macrostrutture e del personale e le modalità di revoca dell'incarico.

Art. 40

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli Organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai Responsabili delle Macrostrutture (strutture organizzative di massima dimensione).

2. Gli organi istituzionali stabiliscono in provvedimenti formali gli indirizzi e le direttive' generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione.

3. Il Sindaco attribuisce gli incarichi di direzione delle Macrostrutture (strutture organizzative di massima dimensione).

4. Gli incarichi di direzione delle Macrostrutture (strutture organizzative di massima dimensione) hanno durata temporanea, non possono superare quella del mandato elettivo, del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente.

5. Il Comune può associarsi con altri Enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i, reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

6. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici o dei posti di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina tale fattispecie. Il relativo contratto non può avere durata superiore al mandato elettivo, del Sindaco in carica.

7. Si applicano le disposizioni di legge vigenti nel tempo.

Art. 41

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, salvo revoca con provvedimento motivato del Sindaco medesimo, previa deliberazione di Giunta per grave violazione dei doveri d'ufficio.

Dopo la cessazione del mandato, il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni sino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

3. Il Segretario esercita ogni funzione attribuitagli dalla legge, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 42

Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina tale figura.

Art. 43

Gestione Amministrativa

1. I Responsabili delle Macrostrutture (strutture di massima dimensione dell'Ente, comunque denominate) sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione delle stesse e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli Organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale degli atti adottati e dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine a detti Responsabili, titolari dei poteri dirigenziali conferiti con il Decreto di nomina del Sindaco, sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
3. Sono di competenza dei Responsabili delle Macrostrutture (strutture di massima dimensione, comunque denominate) gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
4. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla Legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i citati Responsabili nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono provvedimenti aventi rilevanza esterna.

Art. 44

Le Determinazioni

1. Gli atti dei Responsabili delle Macrostrutture (strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente) non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dallo Statuto o dai regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni".
2. Le determinazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio on line per dieci giorni.

Capo II

I Servizi Pubblici Locali

Art. 45

I Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito della propria competenza, provvede alla gestione dei servizi, pubblici che abbiano per oggetto promozione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti pubblici.
5. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalle leggi vigenti tempo per tempo.

Art. 46

Azienda speciale e istituzione.

1. L'Azienda speciale e l'istituzione sono disciplinate dalle disposizioni di legge vigenti nel tempo.
2. Organi dell'istituzione e dell'Azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Salvo diversa disposizione di legge che attribuisca espressamente al Consiglio la nomina di cui al prosieguo, il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni, stabilendo idonei requisiti di competenza professionale ed esperienza, che garantiscono qualità professionali specifiche, da illustrare in apposito curriculum, coerenti con i caratteri dell'azienda e dell'istituzione cui si riferisce l'anno di nomina.
4. Salvo diversa disposizione di legge che attribuisca espressamente al Consiglio la nomina di cui al prosieguo, il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma precedente, procede alla nomina degli amministratori di aziende ed istituzioni.
5. Non possono essere nominati amministratori di aziende e istituzioni il coniuge, ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
6. Gli amministratori di aziende ed istituzioni possono essere revocati, su proposta del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri assegnati, nei seguenti casi:
 - a. mancato conseguimento del pareggio mediante l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti;
 - b. non aver perseguito le finalità o seguito gli indirizzi dati dagli organi di governo del Comune;
 - c. non aver conseguito i risultati prestabiliti;
 - d. per gravi scorrettezze nella gestione.
7. La nomina dei nuovi amministratori consegue all'atto o alla deliberazione di revoca.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE

Art. 47

Gestione dei Servizi in forma associata.

Forme associative

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti locali, con la Provincia, la Regione ed eventualmente con altri Enti pubblici, per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, secondo le disposizioni di legge vigenti nel tempo.
3. I rapporti tra di Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
4. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, sono di competenza del Consiglio Comunale.
5. Al fine della determinazione delle forme associative e delle relative modalità, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 43

Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha

autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso, l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla Legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

4. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

5. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

6. La Giunta comunale entro il termine previsto dalla Legge in ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

7. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi di partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 49

Revisione economico-finanziaria

1. L'organo di revisione, nominato con le modalità previste dalle leggi vigenti tempo per tempo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune ed assolve a tutti gli altri compiti previsti dalle leggi vigenti tempo per tempo.

2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'organo di revisione ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

3. Il Regolamento di contabilità definisce le funzioni dell'organo di revisione e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto, consulenza e collaborazione all'attività degli organi dell'Ente.

4. Il Comune mette a disposizione dell'organo di revisione le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 50

Controllo di gestione

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nei regolamenti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

Art. 52

Entrata in vigore

Il nuovo testo o le modifiche dello Statuto sono pubblicati nei Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, aggiornato con le modifiche allo stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente nuovo testo dello Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente. Lo stesso dicasi per eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

4. L'Amministrazione promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza, dello Statuto da parte dei Cittadini.